

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1437

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANONE, BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO

Presentata il 6 maggio 1977

Riforma della scuola secondaria superiore

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Non vi è bisogno di sottolineare che tutte le istituzioni sociali versano costantemente in uno stato di crisi a causa della loro stessa natura che è quella di restare relativamente stabili ed uniformi in un mondo che è in continuo cambiamento. Tanto più ciò è vero oggi allorché il cambiamento è una delle principali dimensioni della storia e di conseguenza le istituzioni sociali si presentano come abiti sempre troppo corti per persone che si allungano sempre di più.

Naturalmente la crisi è meno visibile e profonda quando il mutamento della realtà sociale avviene con un processo lento; allorché invece, come nel presente, si verifica il contrario la crisi si estende e si aggrava.

Tuttavia la gravità della crisi istituzionale, che in Italia è maggiore che altrove, merita un serio quanto tempestivo intervento, massimamente in quei settori che non solo sono maggiormente partecipi della crisi generale, ma che per la loro importanza non consentono ritardi negli interventi.

Orbene tra le istituzioni sociali la scuola risulta investita da una crisi più aspra e prolungata perché, oltre all'anzidetta ragione di carattere generale, valida, come si ripete, per tutte le istituzioni sociali,

vale per essa una ragione specifica consistente nel fatto che la scuola stessa da alcuni decenni ormai non è più il canale pressoché esclusivo dell'istruzione e della educazione, ma solo uno dei canali attraverso i quali i giovani ricevono l'una e l'altra. Questa pluralità di fonti culturali impone alla scuola tradizionale di riesaminare e riformulare di continuo i propri fini.

Inoltre nell'attuale fase di scolarità di massa l'istruzione secondaria è chiamata a svolgere il ruolo oltremodo complesso di contemperare esigenze diverse e cioè quella di completare la formazione culturale di un numero sempre crescente di giovani, quella di preparare a professioni intermedie e quella di avviare agli studi universitari.

Ogni problema che concerna queste due fasce si riflette sulla fascia della scuola secondaria aggravandone le difficoltà di funzionamento. Alcuni esempi: lo spostamento in basso dell'obbligo scolastico; l'istituzione di un diploma intermedio a livello universitario; il collegamento con l'istruzione professionale regionale; la liberalizzazione degli accessi universitari.

Ecco perché noi liberali non da ora, ma da anni, nella nostra azione di politica scolastica, svolta con tutti gli strumenti di-

sponibili ed in tutte le sedi opportune, abbiamo costantemente sostenuto che nessuna riforma della scuola secondaria potrà riuscire feconda in mancanza del disegno generale della nuova scuola, in tutti i suoi ordini e gradi, che si intende costruire e cioè della scuola dell'infanzia, di quella dell'obbligo e dell'università.

Dobbiamo quindi premettere subito, per dare maggiore chiarezza al nostro discorso, che la proposta di riforma della scuola secondaria, di cui presentiamo il testo, è stata elaborata tenendo presente il necessario e stretto collegamento tra questa stessa riforma, da un lato, e, dall'altro, quella della scuola dell'obbligo, e quella dell'università, per la quale è in corso di studio una specifica nostra proposta.

Se finora nel nostro Paese le cose della scuola sono andate così male ciò è dipeso anche dalla frammentarietà e parzialità degli interventi nei vari settori. Ricordiamo che dapprima si è riformata la scuola media; poi sono state decise le liberalizzazioni dei piani di studio universitari e degli accessi all'università; poi c'è stata la mini-riforma dell'università.

Tutti provvedimenti, questi, slegati fra di loro e privi di un minimo di coordinazione. Naturalmente si può sbagliare anche facendo una riforma organica, ma si sbaglia certamente persistendo nella strada dei provvedimenti parziali e disorganici che si è finora percorsa, e che purtroppo pare si voglia continuare a percorrere, e quindi provocando danni maggiori e difficilmente riparabili.

La carenza di un disegno organico è la principale causa dell'insufficiente adattamento delle istituzioni scolastiche italiane alla evoluzione socio-economica in atto.

2. — È evidente infatti che uno dei principali motivi di crisi della scuola secondaria concerne il modo di concepirne ed attuarne la stessa struttura. Da più di un secolo si discute se questa struttura debba essere di tipo unitario o di tipo pluralistico.

Il dibattito è ancora in corso e, come è scritto più innanzi si è riaperto in questi ultimi tempi proprio negli Stati Uniti d'America che intorno al 1890 decisero per primi di darsi una scuola secondaria di tipo comprensivo in accoglimento della tesi di Andrew Jefferson il quale diceva che ogni anno « doveva essere setacciato il genio dal materiale di scarto » dichiarandosi,

con queste significative parole, sostenitore di una scuola secondaria di tipo altamente selettivo.

In Europa (ivi compresa l'Inghilterra) il sistema dell'istruzione secondaria fino a qualche decennio fa si contrapponeva nettamente al sistema americano. Infatti, mentre il primo era un sistema essenzialmente pluralistico, il secondo era, come continua ad essere per la gran parte, un sistema essenzialmente unitario. Senonché il sistema europeo d'istruzione secondaria ha cominciato da qualche tempo a trasformarsi in senso opposto.

Come è stato recentemente osservato sulla rivista *Il Biennio*, in tema d'istruzione secondaria, sembra ormai che ci sia un'ampia convergenza a livello delle politiche scolastiche di tutti i paesi, quelli della CEE in primo luogo, su alcuni punti fondamentali. Sono punti che un recentissimo documento dell'OCSE ha ribadito e motivato e che sono così riassumibili: punto primo, il sistema secondario superiore tende verso una struttura unitaria; punto secondo, nelle scuole secondarie è avviato a scomparire il vecchio sistema dualistico che separava la formazione generale (liceale, ginnasiale, ecc.) da quella professionale, attuata con sistemi lavorativi-addestrativi; terzo punto, i sistemi secondari tendono a strutturarsi internamente sulla base di larghe possibilità di scelte che siano scorrevoli, reversibili ed integrabili in modo da consentire la creazione di « blocchi curriculari » alla cui formulazione partecipino in larga misura gli interessati, gli studenti in primo luogo, e, per quanto riguarda l'organizzazione didattica, gli insegnanti.

Per ciò che concerne gli altri Paesi europei, secondo dati del 1974 nella Germania federale, a seguito della decisione della Conferenza permanente dei ministri dell'educazione in data 13 febbraio 1970, ha avuto inizio un processo di sviluppo verso un sistema scolastico di tipo comprensivo. Bisogna però precisare che solo un certo numero di scuole in detto Paese sono state organizzate in modo comprensivo: comunque, per avviare la realizzazione di tale obiettivo, ci si propone di estendere a dieci anni la scolarità obbligatoria.

In Danimarca la tendenza verso un insegnamento di tipo unitario si manifesta in primo luogo con la scuola elementare protratta per sette anni mentre in Svezia la scuola secondaria è essenzialmente uni-

ca; in Inghilterra e nel Galles la scuola comprensiva va sempre più sostituendosi ai tre tipi tradizionali di istruzione (« Grammar School » a orientamento classico; « Modern School » con lavori manuali ed economia domestica; « Technical School » con un insegnamento simile a quello delle scuole ad orientamento classico, ma con maggiore importanza data alle matematiche ed alle materie tecniche).

Significativamente invece è proprio negli Stati Uniti d'America, che, come abbiamo già osservato, hanno visto la nascita della scuola di tipo comprensivo, che si sta sviluppando tra gli studiosi del problema una larga corrente di opinione nettamente favorevole all'istituzione di un sistema scolastico pluralistico e quindi critica per l'esperienza di scuola « comprensiva ».

Illuminante in proposito quanto affermato dalla commissione di studio, organizzata e patrocinata dalla Fondazione Charles K. Kettering, che nel suo rapporto finale, pur riconoscendo « l'importante e storica funzione svolta dalla scuola comprensiva per la educazione americana » rileva, tuttavia, che « dopo aver quasi completamente monopolizzata l'istruzione secondaria con le sue strutture standardizzate e le sue ristrette scelte, la scuola comprensiva deve cedere il campo ad un sistema più diversificato di scuole e programmi alternativi ». Sempre secondo il rapporto, a distanza di oltre un secolo dalla nascita della scuola comprensiva, le condizioni storiche, in genere, dei Paesi civili di tutto il mondo e della società americana, in ispecie, sono profondamente mutate: la scuola secondaria americana è giudicata addirittura come una « istituzione agonizzante ». Perciò non si avverte più il bisogno di una scuola di tipo comprensivo, ma, all'opposto, di una serie di scuole alternative la cui varietà è destinata ad incontrare i soli limiti determinati « dalle giuste esigenze degli adolescenti e dall'eventuale mancanza di vivacità e di immaginazione dei programmatori delle iniziative ». E si badi che il rapporto Kettering non accenna tanto ad un sistema scolastico pluralistico di tipo europeo, cioè ad una serie di scuole secondarie superiori tradizionali, che verrebbero ad occupare il posto della scuola comprensiva, quanto ad un sistema scolastico di tipo nuovo, molto più articolato, costituito da « scuole mobili; scuole di strada; programmi fondati sull'azione sociale; corsi di ap-

prendistato professionali ed accademici » e così via. Secondo questa concezione la scuola dovrà diventare un servizio di cui si potrà fruire non solo « dove la si trova » ma anche « quando la si vuole »; si dovrà evitare di comprendere « tra le scuole alternative solo quelle istituzioni che escludono ogni strutturazione delle attività educative ed ogni principio di direttività da parte degli adulti ».

Sempre secondo il rapporto « gli ultimi tre anni hanno visto lo sviluppo di nuove scuole e di nuovi programmi » mentre si registra « un costante aumento del numero di scuole alternative create all'interno dei sistemi pubblici di educazione ».

È evidente peraltro, conclude il rapporto, che la « trasformazione del sistema da unitario a pluralistico esige da ciascuno un profondo mutamento di atteggiamenti educativi ed una visione di una scuola che trascenda gli angusti limiti dell'aula ed arrivi a comprendere tutta la dinamica complessità della moderna impresa educativa ».

3. - Per quanto riguarda lo stato di avanzamento della ricerca di soluzioni del problema occorre dire che in Italia, com'è ben noto, si parla da anni di una riforma della scuola secondaria superiore anche se con più insistenza dal 1946 in poi. La necessità di risolvere il problema di dare un nuovo assetto alla scuola secondaria si impose soprattutto con l'attuazione del nuovo ordinamento della scuola media, avvenuta con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con la legge 11 dicembre 1969, n. 910, sulla liberalizzazione degli accessi universitari e dei piani di studio universitari e con tutta una serie di disposizioni amministrative che, come è stato esattamente osservato, talvolta hanno corretto le leggi stesse.

A tutt'oggi però l'intelaiatura della scuola secondaria italiana, nonostante le modifiche ad essa apportate, alcune delle quali particolarmente incisive, resta ancora quella della legge Gentile.

Il problema della riforma della scuola secondaria fu messo veramente a fuoco nel 1970 allorché il CERI organizzò a Frascati un incontro tra esperti italiani e stranieri sul tema « nuovi indirizzi dell'istruzione secondaria » incontro che si concluse con una relazione articolata in dieci punti. In sostanza si auspicò allora la istituzione di una nuova scuola secondaria superiore su basi unitarie, articolata nel suo interno

attraverso un sistema di materie ed attività comuni, altre elettive. L'asse pedagogico comune era destinato ad assicurare una preparazione linguistico-logico-matematica e tecnologico-scientifica ed un'apertura critica sui problemi storico-sociali.

A questa relazione si ispirarono dapprima il documento Biasini, nel quale venivano indicati i principi e lo schema organizzativo della riforma e poi tutte le altre proposte di legge che, nelle due legislature che hanno preceduto l'attuale, quasi tutti i partiti politici hanno presentato e che, ad eccezione della proposta del MSI-destra nazionale, tendevano a riorganizzare la scuola secondaria superiore in senso unitario.

Il partito liberale non presentò una proposta propria riconoscendosi nel testo del progetto governativo Andreotti-Scalfaro-Malagodi presentato nel 1973 al quale aveva attivamente collaborato il senatore Valitutti, al tempo Sottosegretario all'istruzione.

4. — Dopo un approfondimento resosi necessario, sia per il modificarsi degli orientamenti generali del mondo della cultura e della scuola nel senso innanzi illustrato sia per la evoluzione ed il mutamento delle aspettative che la scuola secondaria superiore deve ormai soddisfare, il PLI ha elaborato una proposta in argomento.

Nel convegno tenutosi a Roma il 16 ed il 17 aprile la proposta di legge liberale è stata confortata dall'approvazione di molti e qualificati operatori del mondo della scuola ed ora, riveduta alla luce dei suggerimenti scaturiti dal convegno stesso, viene presentata al Parlamento.

La nostra proposta di legge non esaurisce certo il problema dell'adeguamento dell'istruzione « scuola secondaria superiore » ma avvia certo una trasformazione programmata e concreta, quindi effettivamente realizzabile, della scuola secondaria superiore come « servizio » per la collettività.

Il principio informatore della proposta liberale è che la riforma della scuola secondaria superiore debba realizzarsi in due fasi contemporanee e distinte: una fase di « riorganizzazione » o, come forse è preferibile dire, di « razionalizzazione » dell'attuale sistema della scuola secondaria superiore ed una fase di « sperimentazione » di un tipo di scuola secondaria unitaria per la cui costituzione la proposta stessa indi-

ca i criteri direttivi, tracciandone quindi il disegno nelle grandi linee.

Il titolo II, comprendente gli articoli dal terzo al quattordicesimo, detta appunto le norme per la realizzazione della fase di riorganizzazione o razionalizzazione nella quale le attuali istituzioni scolastiche od affini sia dell'indirizzo umanistico sia dell'indirizzo tecnico-professionale verranno unificate per quanto riguarda il governo, l'utilizzazione delle attrezzature e dei sussidi e possibilmente quella degli edifici. Sono pertanto istituite « scuole comprensive » di tipo umanistico e « scuole comprensive » di tipo tecnico-professionale, denominate « politecnici ». Sempre nella stessa fase è anche abolita la scuola magistrale che viene sostituita dall'istituto magistrale ed è istituito il liceo linguistico statale. Le scuole « comprensive » di tipo umanistico hanno durata quinquennale mentre i politecnici sono ordinati su base pluriennale sino ad un massimo di cinque anni. L'obbligo scolastico è anticipato al quinto anno di età e prolungato al compimento del quindicesimo anno di età in modo che il suo adempimento coincida con l'età minima richiesta per l'ingresso nel mondo del lavoro.

Per quanto riguarda invece l'abbassamento dell'obbligo scolastico al quinto anno rinviato alle considerazioni svolte nella relazione al disegno di legge liberale presentato al Senato il 21 maggio 1975 (doc. n. 2107). In sostanza la nostra proposta era in relazione con la legge 8 marzo 1975, n. 39, con la quale la maggiore età veniva fissata al compimento del 18° anno ed al disegno di legge, di iniziativa governativa, presentato al Senato (doc. n. 1977 dell'11 marzo 1975) con cui si prevedeva, tra l'altro l'anticipazione della chiamata alle armi al 19° anno di età.

L'estensione dell'obbligo al 15° anno di età è prevista a partire dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge. Sono aboliti gli esami di riparazione ed in loro vece sono istituiti corsi obbligatori di recupero e di sostegno per gli alunni che presentino lacune in una o più discipline. Inoltre già da questa prima fase si realizza una modifica dell'esame di maturità che si svolgerà in una unica sessione. Esso si articolerà in tre prove scritte scelte dal Ministero della pubblica istruzione o, per delega di esso, dalle sovrintendenze regionali e in un colloquio sugli argomenti, da approfondire e discutere,

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

delle prove scritte, sulla storia civile e sulle materie dell'ultimo anno di corso. Sarà sostenuto dinnanzi ad una commissione costituita dai professori di ruolo e non di ruolo, che abbiano preso parte allo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di maturità, e presieduta da un presidente e da un vice presidente estranei alla scuola stessa. Il diploma di maturità con l'indicazione dell'indirizzo di studio seguito darà il diritto di accedere alle facoltà universitarie coerenti con l'indirizzo prescelto.

Per accedere alle facoltà universitarie non coerenti invece occorrerà sostenere esami integrativi la cui disciplina sarà dettata da norme di orientamento emanate dal Ministero della pubblica istruzione nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria. Nulla sarà innovato con l'approvazione della presente legge per quanto riguarda l'abilitazione all'esercizio professionale dopo il compimento degli studi secondari.

Parimenti nel Titolo II della nostra proposta di legge una serie di norme è dedicata al diritto allo studio ed ai lavoratori-studenti. È previsto inoltre il coordinamento tra la riorganizzata scuola secondaria superiore ed i corsi di formazione professionale istituiti dalle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

5. — La seconda fase coeva alla prima, ma da essa distinta, è quella regolata invece nel Titolo III (articoli 15, 16 e 17) della nostra proposta di legge e che sarà realizzata, contemporaneamente alla fase riorganizzativa ed in base ad una programmazione nazionale, regolata dalle norme dettate nella presente legge e dalle norme della legge sulla sperimentazione 31 maggio 1974, n. 419. La fase di sperimentazione della scuola secondaria unitaria dovrà essere attuata secondo i seguenti principi direttivi di massima:

a) gli insegnamenti saranno divisi in due aree: area comune obbligatoria ed area opzionale di indirizzo; uno degli indirizzi dovrà essere il professionale. La predisposizione dei piani di studio comprendenti gli insegnamenti di entrambe le aree viene affidata al Ministero della pubblica istruzione che provvederà con proprio decreto, su parere conforme del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

b) saranno disciplinati i passaggi da uno ad altro indirizzo di studio;

c) saranno previsti specifici esami per ottenere l'abilitazione all'esercizio professio-

nale, al termine di corsi, di durata non superiore a sei mesi, che si svolgono presso le scuole secondarie superiori utilizzando il personale, le attrezzature ed i sussidi;

d) sarà istituito l'insegnamento di due lingue straniere moderne;

e) l'edilizia scolastica conseguentemente dovrà essere strutturata in modo da soddisfare le esigenze della nuova scuola secondaria unitaria;

f) sarà dato riconoscimento, ai fini scolastici, alle attività lavorative svolte al di fuori della scuola ed alle cognizioni acquisite durante il lavoro;

g) il calendario scolastico dovrà rendere possibile l'adattamento di programmi di istruzione alle necessità individuali degli studenti;

h) per consentire un efficace impiego degli insegnanti adeguato alle esigenze della nuova scuola sarà attuato un piano nazionale per l'aggiornamento del personale direttivo e docente;

i) sull'attuazione dell'esperimento vigila nell'espletamento delle funzioni di controllo dalla Costituzione attribuite al Parlamento per sua delega una Commissione composta di dieci senatori e dieci deputati.

I tratti essenziali della proposta da noi predisposta sono la conseguenza di una soluzione prescelta ed originata dalle seguenti motivazioni di fondo:

Partendo dall'ineliminabile presupposto dell'assoluta necessità di una riforma della nostra scuola secondaria superiore per le ragioni generali e specifiche di già indicate, abbiamo ritenuto che nessuna riforma potesse risultare valida ed efficace senza preventivamente riorganizzare e razionalizzare l'attuale sistema d'istruzione secondaria, non potendosi evidentemente pretendere di edificare nulla di solido su di un terreno friabile.

La riorganizzazione dell'attuale scuola secondaria superiore è stata però da noi progettata in vista della possibile istituzione di una scuola secondaria di tipo unitario. Si spiega così la costituzione, nella fase di riorganizzazione, di scuole « comprensive » di tipo umanistico e di scuole « comprensive » di tipo tecnico-professionale, entrambe aventi lo scopo di unificare in un solo centro scolastico, sia pure costituito da una varietà di sedi coordinate o comunque controllate da un unico organo direttivo, istituzioni scolastiche dello stesso tipo.

Tra l'altro abbiamo previsto che gli istituti tecnici abbiano il potere di aggregarsi agli attuali istituti professionali dello stesso tipo.

La scelta di una scuola di tipo unitario resta comunque condizionata dall'esito di un esperimento da condurre in attuazione di un programma nazionale, di cui, come si è detto, vengono prefissati i principi ed i criteri direttivi, in base al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

6. — Si potrà obiettare che, a distanza di oltre sei anni dall'inizio della sperimentazione nelle nostre scuole, non sono ancora riconoscibili risultati soddisfacenti. È stato anche detto che la sperimentazione sinora applicata in Italia, in parte in via ufficiale, con una ventina di « bienni » autorizzati dal Ministero, in parte in forma « selvaggia », è stata tutt'altro che felice.

Ciò è vero. Ma è pur vero che anche nel campo della sperimentazione le cose stanno cambiando; ed un attento osservatore dello svolgimento delle attività scolastiche di sperimentazione, scriveva qualche tempo fa che « si è notata la sempre maggiore rilevanza che assumono dette attività sia a livello di scuola dell'obbligo che di scuola secondaria superiore e delle quali non solo gli operatori scolastici, ma l'opinione pubblica dell'intero paese intendono e devono conoscere obiettivi, metodi, strumenti e risultati ». Ciò accade anche in altri paesi, ed a titolo di esempio citiamo il dottor Karl Dietrich Erdmann, Presidente della Commissione pubblica istruzione del Consiglio superiore tedesco della pubblica istruzione della Germania federale, che di recente ha scritto: « non è possibile dogmatizzare da un punto di vista politico-sociale questa o quella riforma scolastica. È invece importante mettere in luce determinati principi pedagogici e specificare, con l'aiuto di questo criterio, l'orientamento scolastico tedesco. La scuola sperimentale è perciò un elemento costitutivo del piano di sviluppo presentato dalla Commissione della pubblica istruzione per un sistema scolastico aperto verso nuove esperienze e capace di adattamento ».

A nostro avviso la sperimentazione costituisce il presupposto della riforma della scuola secondaria. Occorrono tempi lunghi; noi non abbiamo mai creduto alla riforma della scuola secondaria in tempi brevi. Ci piace qui ricordare queste sagge parole: « è

inutile fare leggi mastodontiche cambiando tutto di colpo se poi non si hanno le certezze di mezzi, di capacità gestionali, di preparazioni tecniche, di disponibilità umane, di strutture fisiche ».

Le attuali condizioni della nostra scuola secondaria impongono di procedere con grande cautela sul terreno della riforma.

Ci rendiamo perfettamente conto dei limiti e delle deficienze del sistema scolastico di tipo unitario e perciò ci siamo trattiene sulle conclusioni del rapporto Kettering non certo favorevole ad una scuola di questo tipo. Tuttavia abbiamo finito col decidere di avviarcene anche noi, con la maggiore prudenza possibile, verso una scuola secondaria di tipo unitario come stanno facendo molti altri paesi d'Europa, fermo però restando che tale scuola debba essere sostanzialmente anche professionalizzante.

Le norme del trattato istitutivo della Comunità europea prevedono le modalità da adottare per il mutuo riconoscimento dei diplomi per la formazione professionale per l'esercizio delle professioni nei paesi della Comunità diversi dal proprio. Conseguentemente, a causa dello stretto legame esistente tra sistema formativo e sistema occupazionale, i problemi scolastici, come è stato giustamente notato, acquistano un'importanza vitale per la trasformazione della Comunità europea in una Europa unita non minore dell'importanza acquisita dai problemi economici e monetari e, quindi, l'elaborazione di una politica educativa e scolastica europea diventa un'imperiosa necessità.

La concezione dell'istruzione disinteressata, che attragga ed educi le menti alla ricerca della verità, al di sopra e al di fuori di interessi e preoccupazioni di ordine pratico, appartiene agli ideali tradizionali della società liberale. In essa, qualunque sia il momento storico, la scuola non può tradire il suo ruolo che in un tempo in cui la formazione diventa sempre più un processo globale e nel quale il complesso dei sistemi informativi influenza il giovane con propri messaggi per mezzo della stampa, della radio, del cinema e della televisione è appunto quello di affinare la capacità critica che è la più valida difesa contro il conformismo.

Tale concezione non contraddice la necessità prima riaffermata di eliminare, almeno per quanto dipende dalla scuola secondaria superiore, la separazione tra cultura e professionalità, tra la cosiddetta scuo-

la « oziosa » e quella che prepara al *negotium*. Il concetto stesso di professionalità è cambiato negli ultimi tempi, si è arricchito di nuove dimensioni in termini di maggiori conoscenze, di maggiori capacità professionali, tanto da richiedere una formazione della personalità, una cultura dell'individuo ben diversa da quella dei mestieri tradizionali così come si evince da quanto osservato per la scuola americana.

Sul piano formativo occorre concepire la cultura come realizzazione a livello individuale della coscienza del proprio tempo e la professionalità come acquisizione di un complesso di conoscenze e capacità che di tale coscienza costituiscono gli elementi vitali e concreti di verifica e di aggiornamento.

Non si tratta di una formazione culturale generica, ma di una accentuazione della serietà degli studi e di un approfondimento della preparazione tali da pervenire ad una cultura generale, all'acquisizione dei mezzi per l'aggiornamento della comprensione del mondo e per l'apprendimento dei comportamenti e delle tecniche del lavoro.

È un errore considerare la formazione professionale come momento separato. Non sono due momenti diversi quello della formazione dell'uomo e del cittadino e quello della formazione tecnico-professionale. È stato esattamente scritto che nell'educazione del nostro tempo la visione universale deve essere suscitata prendendo le mosse dal settore specializzato e, inversamente, partendo dall'universale si può pervenire alla specializzazione. Occorre superare la dicotomia in nome di un'armonica visione didattica.

Infine, sembra opportuno ribadire l'impegno del PLI per un sistema formativo incentrato sull'individuo, capace di sviluppare le sue capacità conoscitive, comunicative, sociali, ma ancor più, la conoscenza di queste capacità e, implicitamente, del patrimonio che possono rappresentare per il suo avvenire sociale.

Tale obiettivo è comune a tutti i livelli del sistema formativo, ma è essenziale a

livello della scuola secondaria superiore in considerazione della sua funzione di snodo fra i vari indirizzi e quindi fra le varie articolazioni sociali e professionali, perché a questo periodo scolastico corrisponde la maturazione psico-fisica dei ragazzi e, quindi, la formazione della loro personalità e dei loro atteggiamenti e comportamenti nel campo politico, sociale, professionale.

La nostra scelta, evidentemente, non è per una scuola di pura trasmissione di valori, conoscenze ed atteggiamenti-comportamenti. Noi riteniamo che la scuola debba essere strumento formativo-educativo dell'intelligenza, della coscienza, del carattere, ossia strumento di elevazione spirituale, morale e civile della persona prima ancora di essere strumento di acquisizione e di utilizzazione di una certa somma di sapere.

La scuola di massa, aperta a tutti, deve accompagnarsi all'introduzione delle necessarie innovazioni, all'adeguamento dei mezzi, al rigore ed alla qualità degli insegnamenti se si vuole che la conquista del diritto di accedere ai più alti livelli di studi non sia vanificata dalle disfunzioni, dal non funzionamento, dal decadimento del sistema scolastico.

Vi è un detto popolare che può riassumere molto bene il senso dell'inganno che si perpetrerebbe a danno degli studenti, giovani di oggi, ma uomini e lavoratori di domani, se si continuasse sulla strada di una scuola tanto aperta a tutti quanto inutile a tutti: « Il medico pietoso fa la piaga verminosa ».

Oggi se si vuole fare opera di elevazione sociale occorre qualificare la scuola, soprattutto la scuola pubblica perché si possa rendere a giovani meno abbienti a bassi costi, se non gratuitamente, un servizio così necessario per l'elevazione socio-culturale e la crescita civile dei giovani stessi.

Occorre incamminarsi sulla via di una riforma che non sia solo una rivoluzione del sistema scolastico fine a se stesso, ma che si risolva in una mutata concezione sociale della scuola e dei suoi compiti.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

La scuola secondaria superiore si propone le seguenti finalità:

sviluppare l'autonoma capacità di giudizio, di critica e di apprendimento dei giovani;

favorire la loro più adeguata preparazione culturale;

predisporre tutte le condizioni necessarie per il loro agevole inserimento nel mondo del lavoro;

assicurare la loro preparazione, sia generale che specifica, idonea al proseguimento degli studi a livello universitario;

promuovere la loro cosciente partecipazione all'approfondimento dei problemi della società e della cultura contemporanea, anche sviluppando in loro le doti da ciascuno possedute per un costante arricchimento delle migliori tradizioni del Paese;

provvedere alla loro educazione in modo da formare cittadini forniti di salda coscienza democratica in quanto resi consapevoli degli ideali e dei valori di libertà sui quali, secondo la Costituzione, si fonda la vita politica e civile del Paese.

ART. 2.

(Attuazione della riforma).

La riforma della scuola secondaria superiore ha luogo mediante le modifiche del vigente ordinamento della istruzione secondaria superiore da attuare secondo i criteri fissati nel successivo Titolo II.

Contemporaneamente è istituita, in via sperimentale, una scuola unitaria.

L'esperimento, che avrà durata non inferiore a cinque anni, è condotto su tutto il territorio nazionale, secondo le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sempreché esse non siano in contrasto con quelle della pre-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sente legge, e secondo i criteri direttivi di massima enunciati nel Titolo III della presente legge, sotto la vigilanza della Commissione di cui al successivo articolo 17.

Al termine dell'esperimento il Presidente della predetta Commissione, presenterà al Parlamento una relazione in merito all'esito dell'esperimento stesso e qualora esso risultasse positivo, formulerà proposte in ordine alla strutturazione definitiva della scuola secondaria superiore unitaria.

TITOLO II

MODIFICHE AL VIGENTE ORDINAMENTO DELLA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

ART. 3.

(Modifiche di taluni corsi di studio; compresenza di istituti dello stesso tipo o di tipo affine).

Entro il 1° ottobre dell'anno successivo a quello della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al penultimo comma, il vigente ordinamento dell'istruzione secondaria superiore sarà modificato secondo i seguenti criteri:

a) le attuali istituzioni scolastiche dello stesso tipo ed affini sia dell'indirizzo umanistico che dell'indirizzo tecnico-professionale saranno unificate per quanto riguarda il governo, la utilizzazione delle attrezzature e dei sussidi e, possibilmente, degli edifici. Gli istituti tecnici avranno il potere di aggregarsi gli attuali istituti professionali dello stesso tipo. Saranno pertanto create scuole « comprensive » di tipo umanistico e scuole « comprensive » di tipo tecnico-professionale denominate « politecnici ». Tutti i corsi delle scuole « comprensive » di tipo umanistico avranno durata quinquennale;

b) i « politecnici » verranno ordinati su base pluriennale: il corso completo di studi avrà durata quinquennale;

c) sarà abolita la scuola magistrale che verrà sostituita dall'Istituto magistrale;

d) sarà istituito il liceo linguistico statale;

e) gli alunni delle scuole « comprensive » sia di tipo umanistico che di tipo tecnico-professionale che abbandonino gli studi avranno diritto ad accedere ai corsi

di formazione professionale regionale di cui al successivo articolo 14.

Alla determinazione delle modalità necessarie a dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Con altro provvedimento legislativo si provvederà al riordinamento della istruzione artistica e di quella musicale.

ART. 4.

(Obbligo scolastico).

L'obbligo scolastico è anticipato, nella scuola elementare, al compimento del quinto anno di età e prolungato al compimento del quindicesimo anno di età, in modo che il suo adempimento coincida con l'età minima richiesta per l'ingresso nel mondo del lavoro. L'estensione dell'obbligo al quindicesimo anno di età avrà luogo a partire dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Si è prosciolti dall'obbligo scolastico se al compimento del quindicesimo anno di età si dimostri di aver frequentato la scuola per almeno nove anni.

La frequenza della scuola secondaria superiore è gratuita sino al compimento del quindicesimo anno di età.

Successivamente al compimento del quindicesimo anno di età, l'alunno può lasciare la scuola con l'attestazione della frequenza effettuata e dei risultati conseguiti: e ciò anche ai fini della sua eventuale iscrizione ai corsi regionali di formazione professionale di livello adeguato.

ART. 5.

(Coordinamento con la scuola media).

I programmi della scuola media devono essere aggiornati e modificati in modo da favorire un migliore raccordo con la scuola secondaria superiore.

In questo quadro deve essere considerata, per coloro che intendono proseguire gli studi nelle scuole « comprensive » di tipo umanistico, la possibilità di acquisire nella scuola media le nozioni fondamentali della lingua latina.

ART. 6.

(Accesso).

La scuola secondaria superiore è aperta a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di licenza media.

A parte è disciplinato l'accesso alle varie classi della scuola secondaria superiore di quanti siano sprovvisti di un precedente titolo di studio, ovvero provengano da corsi di formazione professionale regionale, ovvero siano in possesso di una qualifica professionale.

ART. 7.

(Progressione negli studi ed abolizione degli esami di riparazione).

Nella scuola secondaria superiore, alla fine di ogni anno scolastico, si svolgeranno gli scrutini finali in base ai quali il Consiglio dei professori delibererà a maggioranza, con una valutazione complessiva, se respingere o promuovere alla classe immediatamente superiore ciascuno studente.

Nell'ultimo anno del corso la deliberazione del Consiglio dei professori sarà fatta ai fini dell'ammissione all'esame di maturità.

Gli esami di riparazione sono aboliti.

Sono istituiti corsi di recupero e di sostegno per gli alunni che presentino lacune in una o più discipline. Le modalità di svolgimento di detti corsi vengono stabilite con regolamento del Ministro, su parere conforme del Consiglio nazionale della pubblica istruzione: essi sono affidati ai docenti di classe, le cui prestazioni, ove eccedenti l'orario di obbligo, vengono retribuite a parte.

Il Consiglio di classe rilascia agli alunni non promossi un attestato di frequenza che deve contenere ogni utile indicazione per agevolarli nel proseguimento degli studi o nell'immissione nel mondo del lavoro.

Solo in caso di merito eccezionale, su deliberazione motivata del Consiglio di classe, adottata a maggioranza di due terzi, gli alunni del penultimo anno della scuola secondaria superiore possono ottenere l'ammissione anticipata agli esami di maturità.

È prevista per ogni singolo alunno una documentazione analitica, preparata nel corso dell'attività scolastica dal consiglio di

classe, come ulteriore valido elemento per pervenire ad una giusta valutazione del profitto degli alunni.

ART. 8.

*(Completamento del corso di studi;
esami di idoneità).*

Il corso normale di studi secondari si completa a diciotto anni: restano ferme le norme vigenti in tema di esami di idoneità.

ART. 9.

(Esami di maturità).

Al termine del corso di studi di scuola secondaria superiore gli alunni sostengono un esame di maturità in unica sessione.

Sono ammessi a sostenere gli esami di maturità gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno della scuola secondaria superiore, sia presso scuole statali sia presso scuole pareggiate o legalmente riconosciute. Sono ammessi a sostenere gli esami di maturità anche tutti quei cittadini che si trovino nelle condizioni previste dalla vigente normativa.

L'esame di maturità consta di tre prove scritte e di un colloquio orale.

La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di italiano scelto dal candidato in una rosa di quattro. Questa prova ha lo scopo di accertare le capacità espressive, la cultura generale e lo spirito critico del candidato.

La seconda e la terza prova scritta debbono riguardare due insegnamenti qualificanti del triennio terminale del corso di studi. Tutte le tre prove scritte sono scelte dal Ministero della pubblica istruzione, o, per delega di esso, dalle sovrintendenze regionali.

Il colloquio verte sugli argomenti, da approfondire e discutere, delle prove scritte, sulla storia civile e sulle materie dell'ultimo anno di corso.

Per i candidati privatisti il colloquio verte, altresì, su tutte le discipline oggetto di insegnamento nell'anno o negli anni del corso di studio per i quali i candidati stessi non siano provvisti del prescritto titolo.

La valutazione sia delle prove scritte sia del colloquio è da compiersi collegialmente. La Commissione delibera per ogni can-

didato a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, sempreché compatibili, le norme del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

ART. 10.

(Commissioni giudicatrici).

Le commissioni giudicatrici per gli esami di maturità sono composte:

da un presidente e da un vice-presidente estranei alla scuola ove si sostengono detti esami e non provenienti dal medesimo provveditorato, nominati dal sovrintendente scolastico regionale, su proposta del comitato dei provveditori agli studi della circoscrizione regionale, all'uopo costituito, d'intesa con gli ispettori centrali della pubblica istruzione;

dai professori, sia di ruolo sia non di ruolo, che abbiano preso parte allo scrutinio finale per l'ammissione agli esami di maturità.

Il presidente è scelto nelle seguenti categorie:

- a) professori universitari;
- b) provveditori agli studi ed ispettori centrali a riposo;
- c) presidi di ruolo, in servizio o a riposo delle scuole secondarie superiori statali o pareggiate, ovvero presidi di ruolo, in servizio o a riposo di scuola media statale che, anteriormente alla nomina a preside, siano stati professori di ruolo degli istituti statali di istruzione classica, scientifica, tecnica e magistrale;
- d) professori di ruolo di scuola secondaria superiore all'ultimo parametro che non siano già impegnati ai sensi di quanto disposto nel primo comma di questo articolo.

Il vice presidente è scelto tra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori in attività di servizio o in stato di quiescenza che non siano già impegnati ai sensi di quanto disposto nel primo comma di questo articolo.

Le anzidette commissioni operano presso le scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute.

Il numero dei candidati per ciascuna Commissione non può essere superiore ad 80.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, sempreché compatibili, le norme del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

ART. 11.

(Valore del titolo di studio).

L'esito positivo dell'esame di maturità è attestato con un diploma di maturità dal quale risulti l'indirizzo di studio seguito ed il voto complessivo riportato; tale titolo dà diritto all'accesso agli studi universitari, salvo restando le condizioni di cui al successivo comma: ai pubblici concorsi ed all'esercizio professionale, secondo la normativa vigente.

Per quanto riguarda l'accesso all'università, esami integrativi devono essere sostenuti da coloro che intendono accedere a studi universitari non coerenti con l'indirizzo degli studi seguiti nella scuola secondaria superiore.

Per la disciplina di detti esami integrativi e nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, norme di orientamento sono emanate con ordinanza del ministro della pubblica istruzione, avente validità triennale, sentito il parere dei competenti organi consultivi nazionali.

ART. 12.

(Diritto allo studio).

In favore degli alunni capaci e meritevoli e privi di mezzi che frequentano la scuola secondaria superiore quinquennale, sono disposte provvidenze in denaro ed in servizi: peraltro, le prime, anche in relazione all'espansione del reddito nazionale ed alle scelte sociali ed economiche della collettività, sono gradualmente sostituite dalle seconde destinate, infine, a coprire i tre quarti dell'area di assistenza agli alunni predetti. In particolare sono disposte le seguenti provvidenze:

a) assegno di studio in denaro o mediante servizi in favore degli alunni provenienti dai comuni non contermini ed obbligati a risiedere nel comune, sede della scuola frequentata;

b) assegno di studio in denaro in favore degli alunni provenienti dai comuni contermini o residenti nel medesimo comune, sede della scuola;

c) rimborso del pagamento delle tasse scolastiche e dei contributi;

d) forme di sostegno didattico anche individualizzato e di assistenza materiale con l'ausilio dei servizi medico-psicopedagogici, di orientamento e di medicina preventiva.

A norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, le regioni, nell'ambito della loro competenza, provvedono a disciplinare legislativamente ed amministrativamente le anzidette provvidenze, nonché quelle da corrispondere agli alunni della scuola materna e della scuola media che siano privi di mezzi e si trovino in condizioni di deprivazione oggettiva o soggettiva attenendosi ai seguenti principi fondamentali:

a) le provvidenze sono deliberate dal consiglio dell'istituto nell'ordine delle graduatorie pubbliche compilate dal medesimo consiglio e nei limiti dei fondi messi a disposizione per ciascuna scuola;

b) ciascuna graduatoria è formata in base ai voti di profitto fra gli aspiranti che siano appartenenti a famiglie il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile: le borse di studio debbono essere attribuite esclusivamente agli alunni della scuola secondaria superiore, a seguito di concorsi per esami costituiti da prove scritte anonime e da prove orali.

ART. 13.

(*Lavoratori studenti*).

Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio dei lavoratori studenti e la ripresa degli studi da parte dei lavoratori che li hanno abbandonati, sono istituiti, nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, sezioni speciali per lavoratori con calendario ed orari compatibili con i loro obblighi di lavoro. Il calendario, i programmi e gli orari sono determinati dal ministro della pubblica istruzione. Le modalità di organizzazione di tali classi sono determinate dal competente sovrintendente scolastico regionale.

Le classi di scuola secondaria per i lavoratori studenti si costituiscono con un numero non inferiore a quindici iscritti e non superiore a venti; ad ogni modo anche a prescindere dal numero delle iscrizioni, le anzidette classi debbono essere istituite nell'ambito di ciascun distretto scolastico.

L'iscrizione e la frequenza delle sezioni per lavoratori sono gratuite.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro del tesoro ed il ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno determinate le necessarie provvidenze che rendano effettivo il diritto dei lavoratori studenti a frequentare dette sezioni.

ART. 14.

(Coordinamento tra la scuola secondaria superiore e la scuola professionale).

Sino a quando non sarà stato introdotto il nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria, se la sperimentazione di cui al successivo articolo 15 dovesse avere esito positivo, è attuato il coordinamento tra la scuola secondaria superiore ed i corsi di formazione professionale istituiti dalle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando che le regioni stesse non possono costituire un sistema scolastico transitorio o permanentemente parallelo alla scuola secondaria superiore. Tra l'altro dovrà essere stabilito che i predetti corsi di formazione professionale sono assolutamente gratuiti ed hanno durata variabile da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni.

Essi sono destinati ad accogliere:

a) coloro che, adempiuto l'obbligo scolastico, aspirino ad ottenere una qualificazione professionale;

b) gli alunni di cui alla lettera b) del precedente articolo 3.

Corsi professionali speciali, di durata annuale o pluriennale, possono essere istituiti e gestiti dalle regioni, eventualmente utilizzando personale, mezzi e locali delle scuole secondarie statali, per quanti intendano conseguire specializzazioni professionali.

Per la realizzazione dell'anzidetto coordinamento sarà costituito presso ogni sovrintendenza scolastica regionale un comitato composto di 20 persone tra docenti dell'università, di scuola secondaria superiore, di corsi di formazione professionale, esperti e rappresentanti delle competenti regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio nonché delle forze sociali e sindacali interessate. Esso sarà presieduto dal sovrintendente scolastico regionale.

Norme di indirizzo per la realizzazione del suddetto coordinamento saranno altresì dettate dal Governo su proposta del ministro della pubblica istruzione, mediante decreto del Presidente della Repubblica.

TITOLO III

SPERIMENTAZIONE SU BASE NAZIONALE DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE UNITARIA

ART. 15.

(Principi e criteri direttivi della sperimentazione).

La sperimentazione di cui al precedente articolo 2 è attuata secondo i criteri direttivi di massima appresso indicati:

1) la scuola secondaria unitaria ha durata quinquennale: il primo biennio è destinato a porre le basi idonee per un'efficace preparazione nel successivo triennio;

2) gli insegnamenti vengono suddivisi in due aree: area comune obbligatoria ed area opzionale di indirizzo.

L'area comune obbligatoria comprende gli insegnamenti concernenti:

- a) l'educazione civica;
- b) la lingua, la letteratura e le arti;
- c) la matematica;
- d) le scienze fisiche e biologiche;
- e) le scienze morali, sociali e storiche;
- f) l'educazione fisica.

L'area opzionale di indirizzo è finalizzata allo sviluppo delle attitudini personali degli studenti.

Nell'area opzionale di indirizzo sono inclusi insegnamenti di approfondimento dell'area comune insieme con discipline di studio affini tra loro e comprese in uno tra almeno cinque gruppi alternativi.

I piani di studio comprendenti gli insegnamenti dell'area comune obbligatoria e dell'area opzionale di indirizzo sono predisposti dal ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, su parere conforme del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sentiti gli organi degli ordini professionali;

3) sono disciplinati i passaggi da uno ad altro indirizzo di studi in modo da correggere scelte premature che si rivelino errate e da scoraggiare scelte avventate, fatte salve le esigenze di una coerente formazione culturale. Quindi sono favoriti i pas-

saggi nei primi due anni mentre quelli negli anni successivi sono subordinati a criteri più rigorosi. Particolari procedure sono previste per assicurare la necessaria preparazione degli alunni che chiedono detti passaggi;

4) sarà previsto che, al termine degli studi secondari superiori, i diplomati possano conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale superando un apposito esame di abilitazione. Per essere ammessi a tale esame gli interessati sono tenuti a frequentare corsi di durata non superiore a sei mesi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione e che si svolgono presso le scuole secondarie superiori, utilizzandone il personale, le attrezzature ed i sussidi;

5) sarà previsto il riconoscimento ai fine scolastici, di attività lavorative svolte al di fuori della scuola e di cognizioni acquisite durante il lavoro; a tal fine è predisposto il necessario coordinamento tra il mondo della scuola ai suoi vari livelli ed il mondo del lavoro;

6) sarà prevista la possibilità di svolgimento, in orario extra scolastico, di attività educative di libera scelta, proposte dagli studenti nell'ambito di un programma generale deliberato dal consiglio di istituto, di intesa con il collegio dei docenti e nei limiti delle disponibilità finanziarie;

7) nella scuola secondaria unitaria sarà previsto l'insegnamento di due lingue straniere moderne;

8) l'edilizia scolastica dovrà essere strutturata in modo da soddisfare le esigenze della nuova scuola secondaria superiore;

9) nel programma nazionale di sperimentazione della scuola secondaria superiore unitaria sarà tenuto conto delle particolari esigenze delle regioni a statuto speciale e, per la regione Trentino-Alto Adige, delle province di Trento e Bolzano;

10) la sperimentazione deve anche riguardare la funzione della scuola secondaria superiore unitaria quale centro di istruzione permanente per tutti coloro che, superata l'età scolastica, intendano riprendere gli studi.

ART. 16.

(Aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola secondaria superiore).

È attuato un piano nazionale per l'aggiornamento del personale direttivo e docente dell'attuale scuola secondaria supe-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

riore, sia in concomitanza con l'attuazione delle modifiche indicate nel Titolo secondo che per l'attuazione della sperimentazione di cui al Titolo terzo della presente legge, da affidare agli istituti di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 19. Le università saranno incoraggiate a disporre la costituzione di un dipartimento di scienze dell'educazione destinato, oltre che alle normali attività scientifiche e didattiche degli istituti universitari, a corsi, aventi durata annuale, di formazione pedagogica, comprendenti il tirocinio didattico guidato per laureati dei vari corsi di laurea che danno accesso all'insegnamento.

ART. 17.

(Istituzione di una commissione nazionale, per il controllo della sperimentazione della scuola secondaria superiore unitaria).

È istituita una commissione nazionale, che resta in carica per la durata di cinque anni scolastici, decorrenti da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Detta commissione è composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai rispettivi Presidenti del Senato e della Camera e si rinnova col succedersi delle legislature. La commissione è presieduta dal più anziano dei parlamentari.

Essa vigila sull'attuazione dell'esperimento della scuola secondaria unitaria e ne esamina i risultati finali nella relazione di cui al quarto comma dell'articolo 2.

La commissione può avvalersi di personale ispettivo del Ministero della pubblica istruzione: tale personale per tutto il tempo che dedicherà ai lavori della commissione sarà posto in posizione di comando.

TITOLO IV

NORME COMUNI AI TITOLI II E III;
FINANZIAMENTO

ART. 18.

(Centri regionali di informazione).

Su iniziativa dei sovrintendenti scolastici regionali, entro un anno dall'approvazione della presente legge, è costituito presso

ciascuna sovrintendenza, d'intesa con i competenti organi regionali, un centro di informazione per gli studenti.

A detto centro debbono confluire tutte le informazioni utili all'orientamento scolastico e professionale degli studenti.

Il coordinamento delle iniziative di ciascuna sovrintendenza con le altre e con gli uffici statali è assicurato da norme orientative dettate dal ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

Le regioni e le sovrintendenze scolastiche regionali stabiliscono convenzioni per la realizzazione dei centri di cui al primo comma di questo articolo.

ART. 19.

(Norma d'abrogazione).

Sono abrogate le norme comunque incompatibili con la presente legge.

ART. 20.

(Norme sul finanziamento).

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per le spese in conto capitale, mediante la corrispondente riduzione del fondo per i provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 9001 e, per le spese correnti, mediante la corrispondente riduzione del fondo per i provvedimenti in corso di cui al capitolo 6856 del bilancio di previsione dello Stato per il 1977.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.